

Provincia di Roma – Ufficio 4/3

Classificazione P.T.A 4.9

Fascicolo.....

n. 17763 13 del 05.04 2013

Dipartimento IV "Servizi di Tutela Ambientale" Servizio 3 "Tutela aria ed energia" Ufficio "Emissioni in Atmosfera"

REGIONE LAZIO

D.G. Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA

ROMA CAPITALE

SUAP

fax 06 6710 3778

Comando Generale Vigili Urbani Via della Consolazione, 4, 00186 ROMA

p.c. PROVINCIA di VITERBO. Ufficio Inquinamento atmosferico Via A. Saffi, 49 - 01100 VITERBO

> Provincia di Rieti, VI Settore Piazza Vittorio Emanuele II, 02100 RIETI

Provincia di Latina Via Costa, 1, 04100 LATINA

Provincia di Frosinone, Settore Ambiente Piazza Gramsci, 13, 03100 FROSINONE

responsabile del procedimento P. Montobbio dirigente del sevizio

A. Capitani

Parte V ss.mm.ii.

OGGETTO: Attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lvo. 03/04/2006, n. 152,

Inclusione ai punti e) ed f) della lista di cui alla parte I dell'Allegato 4 alla Parte V.

Con la diffusione delle procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività comunemente dette SCIA, si sta riscontrando un aumento costante delle dichiarazioni per attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Parallelamente alle dichiarazioni riguardanti l'avvio di nuove attività, stanno sensibilmente aumentando le dichiarazioni per attività esistenti nel passato per le quali non era mai stata presentata comunicazione ai sensi del citato art. 271 comma 1.

La sensazione che si riceve è che moltissime attività "in deroga" siano ancora in posizione da regolarizzare per quanto riguarda le norme sulle emissioni in atmosfera. Tra queste, le attività di somministrazione, come bar, pub, paninoteche, ristoranti, pizzerie, friggitorie e simili rivestono una porzione preponderante.

In questo trend di aumento vertiginoso del numero di comunicazioni, anche le casistiche particolari sono aumentate enormemente, tanto da consigliare il Servizio a fare chiarezza in merito all'assoggettabilità delle attività alla norma sopra richiamata.



Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma Tel. 06-67663366/fax 06-67663391 a.capitani@provincia.roma.it

Il punto e) della lista delle attività in deroga, come indicato dal D.Lgs. 128/2010, recita:

e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.

Nel recente passato, era convenzione comunemente accettata che i bar rientrassero in questa categoria di attività anche solo per effetto dell'utilizzo di semplici dispositivi di riscaldamento di cibi veloci (tramezzini e panini) quali sono le tipiche "piastre" scaldavivande.

A nostro avviso, la dicitura "cucine" è posta all'inizio del punto come fattore discriminante l'inclusione nella categoria delle attività.

Pertanto, le attività di somministrazione che non siano provviste di un locale specifico adibito alla preparazione di alimenti in qualche maniera trasformati e cucinati e non solamente assemblati come invece possono essere panini e tramezzini, devono a nostro avviso essere escluse dalle norme sulle emissioni in atmosfera e quindi escluse dalle dichiarazioni in deroga.

Risulta evidente che la caratterizzazione di un'attività ad esercizio di somministrazione, ancorché con la presenza nel negozio della sola piastra scaldavivande in assenza di pasti, piatti ed alimenti cucinati, non costituisce elemento sufficiente per l'inclusione al punto e) della lista in esame del D.Lgs. 152/2006 recante norme per la tutela dell'ambiente e quindi tantomeno per la richiesta di adempimento a tale norma.

Successivamente, il punto f) della lista delle attività in deroga recita:

f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.

A nostro avviso, il fattore discriminante l'inclusione al punto delle attività è l'utilizzo delle farine nella misura indicata quindi continuiamo a ritenere che le pizzerie ed i laboratori di pizzeria rientrino per questo motivo nel punto f).

Indipendentemente dalle consuetudini del passato anche recente per le accettazioni delle dichiarazioni per le attività in deroga relativamente alle casistiche rappresentate, da ora in avanti la Provincia di Roma riterrà le attività incluse ai punti e) ed f) secondo i criteri sopra esposti.

A beneficiare della chiarezza sull'assoggettabilità alla lista delle attività in deroga saranno ugualmente i gestori che intraprendono una nuova attività tanto quanto i gestori di attività precedentemente non dichiarate che, alla scadenza della deroga ai termini di comunicazione posta dalla D.G.R. 264 del 01/06/2012, risulterebbero perseguibili penalmente a fronte di impatti ambientali di entità irrilevante.

Siamo certi di riscontrare concordia di opinione negli enti in indirizzo per procedere efficacemente nella tutela dell'ambiente e nella semplificazione degli adempimenti ai cittadini. Riteniamo anche opportuno evidenziare l'importanza della collaborazione tra le amministrazioni interessate, le quali vorranno assumere comportamenti conseguenti nella gestione delle attività di loro competenza e possibilmente darcene cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio Dott Antonfi Capitani

Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma Tel. 06-67663366/fax 06-67663391 a.capitani@provincia.roma.it